

Circolare N.2/2019 del 27 febbraio 2019

“Normativa sullo Sport 2.0”

Premessa

Il 14 febbraio scorso è cominciato l’iter di conversione del Disegno di Legge n.999 avente ad oggetto “Delega al Governo per la razionalizzazione della normativa sullo Sport”.

Obiettivo del disegno normativo è quello di individuare i principi di base atti a permettere al Governo, attraverso appositi decreti attuativi, di effettuare una vera riorganizzazione e razionalizzazione del sistema sportivo italiano, al fine di renderlo più calzante ed armonico rispetto al macro ambiente in cui lo sport si colloca oggigiorno. Gli assunti su cui si basa questa riforma sono i seguenti:

- Equilibrio tra promozione e competizione;
- Meno verticismo nella struttura del sistema;
- Più investimenti in cultura sportiva.

Obiettivo della circolare è quello di effettuare una prima analisi del disegno di legge, coordinandolo con le indicazioni operative più recenti emanate dalla Giurisprudenza e dall’Amministrazione Finanziaria e che costituiscono, oggigiorno, “architrave” per la corretta gestione del sistema sport italiano.

1) Architettura del Disegno di Legge

Il Disegno di Legge n.999 si compone di nove articoli, ognuno dei quali caratterizzato per l’introduzione di particolari principi che dovranno essere poi tradotti in decreti attuativi dal Governo (articolo 1).

Tali decreti, adottati su proposta del Delegato allo Sport presso il Consiglio dei Ministri, dovrà permettere un rinnovamento ed adeguamento sostanziale del sistema sport italiano, caratterizzato oggi da una estrema complicazione normativa dovuto alla presenza di molteplici norme in diversi campi di applicazione.

Lo sport, inteso come “attività fisica e mentale apportatrice di benessere psico-fisico (articolo 2) costituisce il principio generale sotteso al presente Disegno di Legge e “stella polare” per la successiva azione del Governo. Questa scelta si conforma a quanto già previsto nel Codice del Terzo Settore, laddove all’articolo 5 delinea, in maniera ampia, quelli che sono gli interessi generali alla base del quale un Ente potrà qualificarsi come Ente del Terzo Settore.

Per poter attuare i principi contenuti nell’articolo 2, il Governo dovrà agire attraverso una chiara ed univoca definizione dei soggetti attori del panorama sportivo italiano, veri attuatori della disciplina in studio. Il CONI nella sua azione di coordinamento, sarà affiancato da un nuovo ente denominato “Sport e Salute Spa”, società pubblica che avrà funzioni di carattere tecnico e dedicato alla disciplina, organizzazione e valorizzazione del movimento sportivo di base acquisendo una serie di competenze oggi gestite dal CONI stesso. Inoltre verranno definiti i ruoli, le competenze e la natura giuridica delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva e Discipline Sportive Associate.

Tali enti, associazioni di diritto privato a seguito della loro riforma intervenuta negli anni passati, già oggi rivestono un ruolo molto importante, soprattutto per quel che attiene l’acquisizione e gestione dei dati all’interno del registro CONI 2.0. Infatti è compito delle FSN/EPS/DSA, procedere all’aggiornamento dei dati contenuti nel Registro e garantire al Sodalizio il mantenimento dello status di “ente sportivo dilettante”.

Infine, merita assoluta attenzione l’obiettivo di razionalizzazione della disciplina relativa alla certificazione medica e quella legata all’utilizzo dei defibrillatori nonché l’obiettivo di definire le qualifiche necessarie per poter insegnare le discipline sportive.

Nell’azione di riforma, particolare attenzione dovrà essere dedicata alla suddivisione delle attività sportive in tre categorie: professionismo, semiprofessionismo e dilettantismo. Mentre la definizione di professionismo trova già riscontro nel nostro Ordinamento Giuridico all’interno della legge 91/1981, i concetti di semiprofessionismo e dilettantistico meritano un discorso ad hoc.

2) Il Semiprofessionismo ed il dilettantismo nella legge delega

I concetti di semiprofessionismo e dilettantismo sono da sempre stati oggetto di particolare interesse da parte della dottrina di settore. Il disegno di legge n.999, all'articolo 5, fissa i seguenti criteri direttivi:

- **SEMIPROFESSIONISMO:** esercizio in via stabile e principale di un'attività sportiva o motoria di interesse generale, svolta attraverso ASD, costituite in forma di società a responsabilità limitata o cooperative, regolarmente iscritte al registro CONI, che possano prevedere anche finalità lucrativa in misura non superiore a quelle previste dall'articolo 3, comma 3 del Dlgs 112 del 2017¹.
- **DILETTANTISMO:** esercizio di pratica sportiva svolta attraverso associazioni e polisportive senza scopo di lucro, con effettiva base associativa, con la previsione di una procedura facilitata per il riconoscimento della personalità giuridica e limitazione di responsabilità dei dirigenti, con contestuale previsione per gli stessi dell'obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile. La pubblicità dell'attività associative non deve costituire indice della natura commerciale delle associazioni, a condizioni che vi sia specificato che le attività sono svolte a nei confronti di soci o tesserati dell'Organismo Nazionale di appartenenza.

Da un esame preliminare di quanto previsto, si evince come la volontà del Legislatore sia quella di definire uno spartiacque tra due concetti, quello del semiprofessionismo e del dilettantismo che, ad oggi, sono di difficile interpretazione, soprattutto per le c.d. FSN dilettantistiche. Infatti, si pensi al caso di una ASD, che a seguito di promozione da un campionato regionale ad uno nazionale, deve effettuare, per regolamento, una trasformazione da ASD a SSD.

Con la previsione in esame, il Sodalizio, acquisendo la qualifica di Ente Semiprofessionistico, potrà cambiare i suoi "connotati giuridici", divenendo una struttura più "armonizzata" rispetto alle attività che andrà a svolgere.

¹ Articolo 3 comma 3 Dlgs 112/2017: L'impresa sociale puo' destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) se costituita nelle forme di cui al libro V del codice civile, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale. (Fonte: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/07/19/17G00124/sg>)

Particolare attenzione va prestata al concetto di dilettantismo. In questo caso, il legislatore si propone di risolvere, in un colpo solo, i diversi problemi che attanagliano le ASD, come il riconoscimento della personalità giuridica e la limitazione della responsabilità dei dirigenti.

Non è che oggi non sia possibile creare, per le ASD, una autonomia patrimoniale perfetta, ma questo richiede ingenti investimenti ed un iter che non è alla portata di tutti.

Inoltre, quando si parla di effettiva base associativa, bisognerà chiarire la particolarità delle ASD rispetto al mondo no profit, caratterizzata, spesso, da un numero di soci notevolmente inferiore al numero dei partecipanti alla pratica sportiva.

Il Governo, nella redazione dei decreti attuativi, dovrà tenere conto dei recenti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, volti a dare maggiore risalto al quid sportivo rispetto agli indicatori formali di qualificazione dell'ente sportivo dilettantistico, che la rendono una species distinta rispetto alle altre realtà associative.

3) Fiscalità e disciplina del lavoro a sostegno dello sport dilettantistico

L'articolo 7, denominato "Fiscalità a sostegno dello sport dilettantistico", introduce una serie di novità fiscali a favore dei Sodalizi Sportivi. In particolare è obiettivo del Legislatore:

- Introduzione dell'esenzione IVA, ai sensi dell'articolo 10 comma 20 DPR 633/2, per i corsi di avviamento alla pratica sportiva organizzati da ASD e Società Semiprofessionistiche riconosciute dal CONI. Tali somme saranno imponibili ai fini IRES;
- Modifica della disciplina della determinazione forfetaria del reddito ex lege 398/91 relativo ai proventi conseguiti nell'esercizio di attività connessi agli scopi istituzionali;
- Applicazione della legge 398/91 anche a favore delle FSN/EPS/DSA, sia a livello nazionale che territoriale;
- Ampliamento della platea degli aventi diritto alla detrazione fiscale per l'iscrizione a società o associazione sportive dilettantistiche a favore dei soggetti di età pari o superiore ai sessant'anni;
- Garanzia della proprietà dei diritti sulla comunicazione e sul marchio per gli eventi promossi dalle società e associazioni sportive dilettantistiche

Il successivo articolo 8, denominato “Disciplina del lavoro applicata allo sport”, stabilisce i seguenti criteri direttivi:

- Prevedere che le indennità di cui all’articolo 67 comma 1 lettera m del TUIR, erogati a soggetti già titolari di propria posizione previdenziale ed assicurativa, siano qualificati come redditi diversi, indipendentemente dal loro ammontare e dalle modalità di svolgimento della prestazione;
- Prevedere che le indennità di cui all’articolo 67 comma 1 lettera m del TUIR, erogati a soggetti non titolari di propria posizione previdenziale ed assicurativa, per la parte eccedente la quota prevista dall’articolo 69 del TUIR, siano qualificati come redditi diversi, mentre, ai fini previdenziali ed assicurativi, siano soggetti all’iscrizione alla gestione separata INPS;
- Abrogare la disciplina prevista ai punti 20 e 22 del decreto del Ministro del Lavoro del 15 marzo 2005²

Riferimenti normativi:

- Progetto di Legge n.999 XVIII Legislatura-Senato della Repubblica;

Circolare 2/19 redatta a cura

Centro Studi AICAS

27 febbraio 2019

² Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'ENPALS